



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

COMUNE DI TRUCCAZZANO	
04074	13.04.18
CAT.	FASC.

Milano, 12 aprile 2018

CORTE DEI CONTI



0003334-12/04/2018-SC_LOM-TS7-P

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
All'Organo di Revisione

Comune di Truccazzano (MI)

Oggetto: Trasmissione Deliberazione Lombardia/107/2018/PRSE

A seguito della camera di consiglio riunitasi in data 07 marzo 2018, si trasmette la deliberazione in oggetto.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Funzionario

(Claudia Barbieri)
Claudia Barbieri



COMUNE DI TRUCCAZZANO
0407 13.04.18
CIT. TRUCCAZZANO



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Marcello Degni	Presidente f.f.
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott. Donato Centrone	Primo Referendario (relatore)
dott.ssa Rossana De Corato	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Primo Referendario
dott. Giovanni Guida	Primo Referendario

nell'adunanza pubblica del 7 marzo 2018

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1953, n. 161, e 14 gennaio 1994, n. 20;


vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;



[Handwritten signature]

udito il relatore, referendario dott. Donato Centrone

Premesso in fatto


In sede di esame del questionario trasmesso dall'organo di revisione del Comune di Truccazzano (MI), relativo al rendiconto 2015, redatto ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, come integrato dall'art. 3 del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, nonché della successiva attività istruttoria (istanza del 29 dicembre 2017 e risposta del 29 gennaio 2018), sono emerse alcune irregolarità contabili e finanziarie, per le quali è stata avanzata al Presidente di Sezione istanza di deferimento in adunanza pubblica. All'adunanza del 7 marzo 2017 sono intervenuti, in rappresentanza del Comune, il Sindaco, il Segretario generale ed il Responsabile del servizio finanziario.

Considerato in fatto e diritto

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"), il quale prevede che la Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali. In base all'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione




di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno”, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, “i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”, ed a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, “è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”. Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l’art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l’art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzati ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l’autonomia di regioni, province e comuni in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell’unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall’art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all’art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, ad assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità contabili esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l’adozione della pronuncia di accertamento prevista dall’art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, la funzione del controllo sui bilanci suggerisce comunque di segnalare le medesime agli enti, specie se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria. In ogni caso, l’Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

I. Il fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato d’amministrazione

Il risultato d’amministrazione al 31 dicembre 2015 ha palesato una quota accantonata, a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità (euro 42.000), che non è parsa congrua in rapporto



alla mole complessiva di residui attivi alla stessa data (euro 1.836.065). Pertanto, è stato chiesto al Comune di chiarirne le motivazioni e, in particolare, di confermare che il FCDE sia stato costituito in aderenza ai principi di cui all'allegato 4/2 (ed Esempio n. 5) del d.lgs. n. 118 del 2011.

Nella risposta del 27 dicembre 2017, l'Organo di revisione del Comune ha precisato che l'ammontare complessivo dei residui attivi, pari, al 31 dicembre 2015, a euro 1.836.065, era composto come segue.

<u>Titoli</u>	<u>Importo totale residui</u>	<u>Importo sul quale non è stato calcolato il FCDE</u>	<u>Importo sul quale è stato calcolato il FCDE</u>
Titolo I	€ 1.087.698,33	Addizionale comunale IRPEF € 252.689,19 Recupero entrate tributarie € 440.666,16 TARSU e tributo provinciale € 70.309,36	Tarsu/Tari € 324.033,62
Titolo II	€ 100.511,90	Fondo solidarietà comunale: € 38.652,30. Trasferimenti da altri enti pubblici: € 61.859,60	/////
Titolo III	€ 493.545,01	Proventi da canoni e affitti (Cogeser, Farcom, Gse fotovoltaico) garantiti da polizze fideiussorie € 260.345,40; rimborsi da Comuni per gestioni associate € 52.171,41; Conai € 65.000,00; entrate varie riscosse prima del consuntivo € 4.229,66	Servizi sociali vari € 1.200,00; violazioni al codice della strada € 110.598,54
Titolo IV	€ 52.360,65	Contributo in conto capitale - trasferimento dalla Direzione Generale Edilizia Statale ed interventi speciali DIGES: € 52.360,65	/////
Titolo V	€ 0,00	€ 0,00	/////
Titolo IX	€ 101.949,20	Partite di giro € 101.949,20	/////
TOTALE	€ 1.836.065,09	€ 1.400.232,93	€ 435.832,16

Preso atto dei chiarimenti ricevuti in ordine alla platea di residui attivi (euro 435.832,16) considerati ai fini della determinazione del FCDE, è parso opportuno il deferimento in adunanza collegiale al fine di verificare che la quota accantonata nel risultato d'amministrazione al 31 gennaio 2015 sia stata effettivamente conteggiata secondo i metodi (ordinario o semplificato) e le percentuali indicate dall'Allegato 4/2 (punto 3.3 ed Esempio n. 5) del d.lgs. n. 118 del 2011.

Nella memoria del 7 marzo 2018, depositata in adunanza, il responsabile del servizio finanziario ha confermato che l'accantonamento a FCDE nel rendiconto 2015 è stato pari a euro 42.000, come evincibile dalle tabelle riepilogative allegate alla predetta memoria, in sintesi riportate nella seguente tabella:

<u>Intervento/capitolo bilancio</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Ammontare</u>	<u>FCDE</u>
		<u>calcolando media semplice</u>	
1121	Affitti di fabbricati di proprietà comunale	€ 143,27	
690	Mensa scolastica	€ 55,96	
630	Violazioni al codice della strada	€ 11.143,50	
190	Tassa smaltimento rifiuti	€ 26.280,78	
112	Recupero evasione IMU/ICI	€ 4.425,65	
	<u>Totale</u>		<u>€ 42.049,16</u>

Le tabelle analitiche allegate alla memoria prodotta in adunanza procedono, tuttavia, al calcolo del FCDE calcolando la media semplice dei rapporti fra riscossioni e accertamenti dei cinque esercizi precedenti. Il descritto procedimento produce, quale risultato, l'ammontare dell'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione (cfr. paragrafo 3.3 ed Esempio n. 5 dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011), nello specifico dell'esercizio 2015, non la quota da accantonare, sempre a titolo di FCDE, nel risultato d'amministrazione, nel caso di specie al 31 dicembre 2015 (da calcolare sul rapporto residui attivi riscossi e residui attivi esistenti all'inizio di ogni esercizio del precedente quinquennio).

A conferma, le descritte tabelle riducono l'ammontare del fondo da accantonare alla percentuale del 36% di quanto risulterebbe utilizzando la sola media semplice, decurtazione ammissibile, in base al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, per l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione, non per la quota da accantonare, al medesimo titolo, nel risultato d'amministrazione (si rinvia, sul punto, alle motivazioni e conclusioni contenute nelle deliberazioni della scrivente Sezione regionale di controllo n. 164/2017/PRSP, n. 253/2017/PRSP, n. 255/2017/PRSP e n. 289/2017/PRSP).

Si evidenzia, in proposito, come il primo accantonamento a FCDE nel risultato d'amministrazione, effettuato in concomitanza con il riaccertamento straordinario dei residui al

1° gennaio 2015 (come prescritto dall'art. 3, commi 7 e seguenti, del d.lgs. n. 118 del 2011), è stato pari a euro 336.589 (cfr. deliberazione di Giunta comunale n. 40/2015). Anche al 31 dicembre 2015, salvo improvviso forte incremento o decremento della percentuale di riscossioni dei residui attivi nel corso dell'esercizio, il Comune avrebbe dovuto accantonare analogo importo (si rinvia all'esplicitazione del fondamento del metodo di calcolo c.d. semplificato contenuto nel paragrafo 3.3 dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011), non quello, sensibilmente inferiore, di euro 42.000.


II. Riaccertamento dei residui passivi

Nelle risposte ai quesiti 1.2.10.8 e 1.2.10.9 del questionario sul rendiconto 2015 è stato dichiarato che il Comune ha reimputato ad esercizi successivi residui attivi e passivi mantenuti come tali durante l'operazione di riaccertamento straordinario al 1° dicembre 2015, elemento che ha palesato il dubbio dell'effettuazione di quest'ultima procedura in maniera non perfettamente aderente al dettato normativo.

Il Comune, nella nota del 27 dicembre 2017, ha precisato di aver erroneamente risposto, in quanto, alla fine dell'esercizio 2015, non sono stati reimputati a successivi residui attivi e passivi mantenuti durante il riaccertamento straordinario (operazione che si dichiara avvenuta unicamente in quest'ultima occasione, in linea con il dettato normativo).

E' stato ritenuto opportuno il deferimento in adunanza collegiale al fine di verificare l'effettiva corretta imputazione, quali impegni, all'esercizio 2015, in occasione del riaccertamento straordinario effettuato al 1° gennaio 2015 (cfr. deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 30 aprile 2015), dei residui passivi esistenti al 31 dicembre 2014. A tale fine, è stato chiesto al Comune, in sede di memoria o con risposta istruttoria integrativa, di puntualizzare l'importo degli impegni imputati, in sede di riaccertamento straordinario, all'esercizio 2015 (pari a complessivi euro 656.404, di cui euro 559.004 di parte capitale ed euro 97.399 di parte corrente) che sono stati, entro il 31 dicembre 2017, effettivamente pagati.

Nella memoria del 7 marzo 2018, il Comune ha confermato che l'ammontare dei residui passivi reimputati, quali impegni, all'esercizio 2015, in occasione del riaccertamento straordinario, è stato pari a euro 656.404 (di cui euro. 559.004 di parte capitale ed euro 97.399 di parte corrente). Inoltre, ha puntualizzato che la reimputazione degli impegni di parte corrente è derivata dalla necessità di correlare l'obbligazione giuridica sottostante all'esercizio di esigibilità (incarichi a legali per contenziosi per i quali non si è concluso l'iter processuale e spese



per la liquidazione del fondo di produttività, e relativi contributi, al personale dipendente). Alla data del 31 dicembre 2017 risultano ancora da pagare euro 56.127 (re-iscritti a FPV nel 2017), tutti riguardanti contenziosi in via di definizione.

I residui attivi di parte capitale reimputati si riferiscono, invece, prosegue la memoria, alle procedure di gara dei lavori di ampliamento di una scuola, e, a fine esercizio 2017, sono stati interamente pagati.

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti dal Comune. Si richiama, in proposito, la necessità che, in aderenza al nuovo sistema di contabilità armonizzata (d.lgs. n. 118 del 2011 e allegati Principi contabili applicati), l'operazione di riaccertamento dei residui (da effettuare ordinariamente, a partire dal rendiconto 2015, in aderenza all'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 118 del 2011) sia supportata da un'adeguata analisi non solo delle poste inesigibili o di dubbia esigibilità (producenti la cancellazione del residuo ovvero l'adeguamento del pertinente fondo rischi), ma anche dei cronoprogrammi delle opere e interventi sottostanti (comportanti l'eventuale reimputazione all'esercizio in cui le obbligazioni, attive o passive, saranno, in base ad una stima professionalmente diligente, concretamente esigibili).

III. La gestione degli incarichi di consulenza e collaborazione

Il questionario sul rendiconto 2013 (tabella 1.15) esponeva impegni a titolo di spese per studi e consulenze per € 2.432,10. Tuttavia, in base ad una segnalazione pervenuta alla scrivente Sezione in data 26 gennaio 2017, il Comune avrebbe adottato, nel corso del 2013, anche i seguenti provvedimenti (di seguito indicati con i numeri e le date riportate nella predetta nota):

- determina n. 55 del 16/04/2013, impegno di spesa di € 5.808, per servizio di assistenza sportello al contribuente gestione IMU 2013, affidato all'impresa T&T;
- determina n. 127 del 18/07/2013, impegno di spesa di € 1.548,80, per rilevazione partecipazioni e immobili, ai sensi dell'art. 2, comma 222, della legge n. 191/2009, affidato alla società Mercurio servizi;
- determina n. 169 del 23/10/2013, impegno di spesa di € 3.552,64, per servizio di supporto *front office* e *back office* aree fabbricabili affidato allo studio tecnico Ing. Giorgio Ricotti;
- determina n. 178 del 4/11/2013, impegno di spesa di € 3.552,64, per servizio di assistenza allo sportello al contribuente IMU (rata a saldo) affidato allo studio tecnico Ing. Giorgio Ricotti;

- determina n. 211 del 13/12/2013 impegno di spesa di € 4.500,00 (integrazione) per servizio di supporto *front office* e *back office* aree fabbricabili affidato allo studio tecnico Ing. Giorgio Ricotti;

- determina n. 231 del 31/12/2013, impegno di spesa di € 3.806,40 (integrazione), per servizio di aggiornamento banca dati T&T affidato allo studio tecnico Ing. Giorgio Ricotti.

In modo similare, il questionario sul rendiconto 2014 (cfr. tabella 1.5) esponeva impegni per studi e consulenze per € 2.160,02. Tuttavia, nel corso del 2014, il Comune risulterebbe aver adottato, altresì, i seguenti provvedimenti:

- determina n. 117 del 2/05/2014, impegno di spesa di € 3.750, per servizio di assistenza sportello al contribuente IMU (rata a saldo) affidato allo studio K di Reggio Emilia;

- determina n. 172 del 3/09/2014, impegno di spesa di € 3.477, per fornitura servizi area tributi (bonifica banca dati) affidato allo studio K di Reggio Emilia.

In ragione di quanto esposto, è stato chiesto al Comune di redigere, per la verifica del rispetto dei limiti di finanza pubblica posti alle spese di funzionamento negli esercizi 2015 e 2016, un apposito prospetto, sul modello di quelli contenuti nelle tabelle 1.15 del questionario sul rendiconto consuntivo 2014, al fine di evidenziare, fra le altre, le spese per consulenze impegnate nel 2015 e 2016. Nell'istanza istruttoria è stato sottolineato che, in base alla sopra citata segnalazione, il Comune risulterebbe aver adottato, nel 2015, i seguenti provvedimenti:

- determina n. 111 del 13/05/2015, impegno di spesa € 2.750, per servizio di assistenza sportello IMU e TASI 2015 affidato allo studio K di Reggio Emilia;

- determina n. 116 del 25/05/2015, impegno di spesa di € 1.976,42, per servizio di distribuzione bollettini tributi anno 2015, affidato alla Coop. Vita Vera di Liscate;

- determina n. 144 del 31/07/2015, impegno di spesa di € 1.100, per servizio di assistenza verifiche e aggiornamento banca dati, affidato allo studio K di Reggio Emilia;

- determina n. 161 del 14/10/2015, impegno di spesa di € 1.268, per aggiornamento denuncia partecipazioni al 31.12.2014, affidato alla società Mercurio Servizi;

- delibera di Giunta comunale n. 73 del 25.03.2015, di conferimento al prof. Paolo Sabbioni dell'incarico di prestazione d'opera intellettuale finalizzato alla redazione del piano di razionalizzazione delle partecipate (impegno pari a € 2.160).

Nella risposta del 27 dicembre 2017, il Comune ha precisato, in primo luogo, che la numerazione ed alcuni dati dei provvedimenti oggetto della segnalazione sopra illustrata fanno riferimento ai procedimenti istruttori, e non ai provvedimenti adottati e pubblicati.



Nel merito, ha puntualizzato che tutte le determinazioni sopra citate sono state imputate al "Cap 1125 - Spese per l'organizzazione dei servizi relativi all'accertamento dei tributi", e, vista la natura degli interventi, non sono stati considerati nel prospetto (tabella 1.15 del questionario) esplicitante le spese di funzionamento soggette a limiti di finanza pubblica.

Nello specifico, con riferimento all'esercizio 2013, vengono confermati i seguenti provvedimenti.

<u>N. segnalazione</u>	<u>N. determina</u>	<u>Data determina</u>	<u>Importo segnalazione</u>	<u>Importo determina</u>	<u>Oggetto determina</u>
231	657	31-12-13	3.806,40	3.850,00	Aggiornamento banca dati T&T
211	612	17-12-13	4.500,00	4.500,00	Integrazione impegno di spesa per servizio di supporto front office e back office Ici aree fabbricabili
178	519	18-11-13	3.552,64	3.552,64	Impegno di spesa per servizio di assistenza sportello al contribuente IMU (rata a saldo)
169	460	28-10-13	3.552,64	3.552,64	Impegno di spesa per supporto all'ufficio tributi attività front office e back office ICI aree fabbricabili
127	406	25-09-13	1.548,80	1.548,80	Impegno di spesa per rilevazione partecipazioni e convenzioni ai sensi dell'art. 2, comma 22, della legge 191/2009 e del DM 30/7/2010
55	197	07-05-13	5.808,00	5.808,00	Impegno di spesa per servizio di assistenza sportello al contribuente gestione IMU (rata acconto)

Anche per questi ultimi il Comune dichiara che sono stati tutti imputati al predetto capitolo 1125, e come tali, alla luce della natura degli incarichi conferiti, non considerati ai fini del rispetto del limite di finanza pubblica.

Con riferimento all'esercizio 2014, la risposta istruttoria conferma i seguenti provvedimenti.

<u>N. segnalazione</u>	<u>N. determina</u>	<u>Data determina</u>	<u>Importo segnalazione</u>	<u>Importo determina</u>	<u>Oggetto Determina</u>
117	252	30-04-14	3.750,00	3.4770,00	Impegno di spesa per servizio di front office IMU e FASI 2014

A. 9

172	384	22-09-14	3.477,00	3.477,00	Impegno di spesa per bonifica banca dati area tributi
-----	-----	----------	----------	----------	---


Anche in questo caso risultano imputati al citato capitolo 1125 e, in ragione della natura delle spese sostenute, ritenuti sottratti ai limiti di finanza pubblica.

Con riferimento agli esercizi 2015 e 2016, il Comune ha inviato, in allegato alla risposta istruttoria, due prospetti dimostrativi dell'osservanza dei limiti posti alle spese di funzionamento, redatti sul modello di quelli contenuti nelle tabelle 1.15 contenute nel questionario sul rendiconto 2014.

La risposta elenca, altresì, i provvedimenti di conferimento di incarico a soggetti esterni, adottati nel 2015, oggetto della sopra esposta segnalazione.

<u>N. segnalazione</u>	<u>N. determina</u>	<u>Data determina</u>	<u>Importo segnalazione</u>	<u>Importo determina</u>	<u>Oggetto Determina</u>
111	238	14-05-15	2.750,00	3.355,00	Impegno di spesa per servizio di assistenza sportello al contribuente IMU e TASI 2015
116	262	15-06-15	1.976,42	4.993,60	Impegno di spesa per servizio distribuzione bollettini tributi comunali 2015
144	348	03-08-15	1.100,00	1.342,00	Impegno di spesa per servizio assistenza verifiche e aggiornamento banca dati
151	396	24-10-15	1.268,	1.268,80	Impegno di spesa per aggiornamento denuncia partecipazioni al 31-12-2014

Anche in questo caso vengono dichiarati come imputati al citato capitolo 1125 e, in ragione della natura delle spese sostenute, ritenuti sottratti ai limiti di finanza pubblica. Solo la spesa derivante dalla delibera di Giunta n. 32 del 25 marzo 2015 (segnalata come n. 73 del 25 marzo 2015) avente ad oggetto "Approvazione disciplinare d'incarico da conferire al Prof. Avv. Paolo Sabbioni relativo a prestazioni d'opera intellettuale finalizzata alla redazione del Piano di razionalizzazione delle partecipate ai sensi della Legge di stabilità 2015" rientrerebbe nei limiti del contenimento della spesa (come da allegato prodotto unitamente alla risposta istruttoria).



Per tutti gli incarichi professionali indicati è stato ritenuto opportuno approfondire l'effettivo rispetto dei limiti di finanza pubblica, unitamente alla verifica della presenza dei presupposti per il conferimento.

Nella memoria del 7 marzo 2018, il Comune ha confermato che tutte le determinazioni oggetto del deferimento sono state imputate al Cap 1125 "*Spese per l'organizzazione dei servizi relativi all'accertamento dei tributi*", in quanto non ritenute spese per incarichi di consulenza, ma prestazioni di servizi (funzionari all'organizzazione dell'ufficio tributi ed all'erogazione dei relativi servizi). Le ridette determinazioni, prosegue la memoria, si concretizzano in attività di elaborazione di dati informatici e di bonifica degli archivi, ed avevano come risultato atteso il miglioramento delle fasi di accertamento tributario. L'Amministrazione ha riferito di aver offerto un servizio di elaborazione e calcolo dei tributi comunali (con consegna a domicilio della scheda immobili e dei modelli F24 per il pagamento), agevolando il cittadino nel pagamento delle imposte dovute (riducendo il contenzioso ed allineando in tempo reale le posizioni tributarie).

La valutazione della Sezione

Le riforme legislative che hanno inciso sulla disciplina degli atti di affidamento di contratti d'opera professionale, ex art. 2222 e 2229 cod. civ., e di collaborazione coordinata e continuativa (nel gergo delle norme di finanza pubblica, spesso denominate "*consulenze*") da parte delle pubbliche amministrazioni sono accomunate da un principio ispiratore, quello dello svolgimento delle funzioni con la propria organizzazione ed il proprio personale. Conseguentemente, il ricorso a rapporti di collaborazione con "*soggetti esterni è consentito solo nei casi previsti dalla legge, od in relazione ad eventi straordinari, non sopperibili con la struttura burocratica esistente*" (in questo senso, già la sentenza della Corte dei conti, II sez. app., del 20 marzo 2006). La crescita del fenomeno e l'utilizzo improprio delle collaborazioni esterne hanno poi spinto il legislatore ad intervenire in materia con disposizioni restrittive, che hanno anche introdotto fattispecie tipizzate di illecito amministrativo contabile (cfr. art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001). In questo contesto va inquadrata la funzione di controllo esercitata dalle Sezioni regionali della Corte dei conti sugli atti di affidamento di incarichi di studio e consulenza, funzione che la magistratura svolge su due livelli, uno più generale, che investe l'esercizio della potestà regolamentare dell'ente locale conferente (art. 3, comma 57, legge n. 244 del 2007), l'altro più specifico, che attiene la singola determina di affidamento dell'incarico (art. 1, comma 173, della legge n. 266 del 2005). La legge ha imposto, infatti, che gli atti di spesa relativi a

contratti di consulenza, studio e ricerca, se di importo superiore a euro 5.000, devono essere trasmessi alla competente Sezione della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. La finalità di tale previsione è riconducibile all'accertamento dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, che non può prescindere, quale indefettibile presupposto, da un riscontro di conformità a norme giuridiche. Questa Sezione ha affermato, da sempre (cfr. deliberazione n. 244/2008), che *“l'accertamento dell'illegittimità per il mancato rispetto di uno o più dei requisiti di legge comporta da un lato l'obbligo di rimuovere, ove possibile, l'atto con un provvedimento di secondo grado e dall'altro la responsabilità del soggetto che lo ha posto in essere”*.

I parametri sostanziali e procedurali del controllo

L'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, come più volte modificato ed integrato, costituisce la codificazione di principi e consolidate massime giurisprudenziali in merito ai presupposti di legittimità ed ai requisiti per il conferimento di incarichi esterni. La predetta disposizione prevede che le amministrazioni, per esigenze cui non siano in grado di far fronte con personale in servizio, possano ricorrere al conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa. A tal fine, l'amministrazione conferente deve:


a) verificare che la prestazione richiesta sia inerente alle finalità istituzionali, determinate, come è noto, dalla legge e, in subordine, da altre fonti del diritto (c.d. inerenza):

b) avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno;


c) verificare che, per l'espletamento dell'incarico sia necessaria una particolare e qualificata esperienza. La norma richiede una *“particolare e comprovata specializzazione universitaria”*, con le sole eccezioni indicate dalla disposizione (per le quali si rinvia alle deliberazioni della Sezione n. 224/2008, 37/2009 e n. 28/2008/PAR);

d) la prestazione deve avere carattere temporaneo (come già affermato dalla magistratura amministrativa, cfr. TAR Campania, Napoli, sentenze n. 1453/2010 e n. 26815/2010, nonché dalla Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 2/2008). In proposito, il legislatore ha poi ribadito il divieto di rinnovo, ed ammesso l'eventuale proroga dell'incarico in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore;

e) sul piano procedurale, osservare gli obblighi di pubblicità e trasparenza, volti a garantire la concorrenza nell'affidamento di incarichi a personale esterno. Le amministrazioni conferenti,



pertanto, devono adottare e rendere pubbliche le procedure comparative adottate (art. 7, comma 6-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001), adempimento già da tempo considerato, anche dalla giurisprudenza amministrativa, essenziale per la legittima attribuzione di un incarico (cfr., per tutte, TAR Puglia n. 494/2007 e Cons. Stato, sentenza n. n. 3405/2010). In tale direzione, è stato precisato che è onere dell'amministrazione conferente verificare che l'incarico da conferire non ricada nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici (cfr. deliberazioni SRC Lombardia, n. 37/2009 e SRC Trento, deliberazioni n. 2/2010 e n. 8/2010). In proposito, è stato osservato che entrambe le procedure comparative, pur ispirate alla comune esigenza di assicurare la *par condicio* dei contendenti, non sono tecnicamente equivalenti. Per esempio, se il servizio viene affidato ai sensi del codice dei contratti pubblici, il curriculum dei candidati può rilevare solo come requisito di ammissione alla selezione (salvo eccezioni particolari), non di aggiudicazione. Inoltre, secondo la giurisprudenza amministrativa e contabile, l'art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001 non mira solo ad assicurare la *par condicio* dei concorrenti, ma ubbidisce anche alla *ratio* di presidiare la temporaneità dell'affidamento. Gli incarichi di consulenza e collaborazione, infatti, devono rispondere ad un'esigenza contingente, tale per cui l'ente locale non è in grado di attrezzarsi o non ha convenienza a farlo. In questa direzione l'art. 7 e l'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 (dettato in materia di contratti flessibili, alternativi al rapporto di lavoro subordinato) sono accomunati dalla finalità di assicurare che lo svolgimento di funzioni sia affidato a personale interno, a garanzia dell'ammortamento dei costi fissi e dell'efficace ed efficiente funzionamento della PA. A conferma di ciò si può ricordare che, ai sensi dell'ultimo inciso dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, *"il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa"*. Pertanto, il ricorso a procedure concorsuali deve essere generalizzato, anche se la Sezione ha tipizzato alcune ipotesi in cui l'ente locale può procedere ad affidamento diretto: a) procedura concorsuale andata deserta; b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo; c) urgenza determinata dall'imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale. Al contrario, invece, non sono state ritenute legittime altre deroghe, come la fissazione di limiti per valore (ex plurimis, Sez. centrale controllo legittimità, deliberazione n. 12/2011). Diversamente opinando, si consentirebbe agli enti pubblici di stabilire *"ad libitum"*, attraverso i propri regolamenti, la soglia minima consentita per evitare procedure concorsuali;



f) presenza di adeguata motivazione nella determina con cui viene affidato l'incarico. In proposito, già le Sezioni Riunite della Corte dei conti (deliberazione n. 6/2005) avevano sottolineato come il conferimento degli incarichi deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne (accertamento reale, che coinvolge la responsabilità del dirigente competente). Inoltre, il provvedimento di incarico deve contenere tutti gli elementi costitutivi prescritti, in particolare oggetto della prestazione, durata dell'incarico, modalità di determinazione del corrispettivo, verifiche del raggiungimento dei risultati, etc. (cfr. SRC Lombardia, deliberazione n. 37/2009);

g) infine, pare necessario sottolineare l'importanza della pubblicazione degli incarichi conferiti sul sito web dell'amministrazione (art. 15 d.lgs. n. 33 del 2013).

Anche a tale proposito, appare evidente la necessità di una preventiva e accurata qualificazione, da parte dell'ente locale, della tipologia di contratto stipulato, se contratto d'opera (ricadente fra quelli di "studio o consulenza") o se appalto di servizi.

La distinzione fra contratti d'opera e appalti di servizi

Come più volte ribadito nelle pronunce della magistratura contabile (si rinvia, per esempio, a SRC Liguria, deliberazioni n. 54/2015/PAR e n. 79/2015/PAR, nonché alle deliberazioni della scrivente Sezione n. 178/2014/PAR e n. 162/2016/PAR), l'interpretazione di qualunque regola di finanza pubblica impone di definirne, *a priori*, l'ambito oggettivo di applicazione, nel caso di specie della corretta qualificazione di un incarico affidato a un professionista esterno. Quest'ultimo, infatti, è generalmente riconducibile, per il diritto civile, al contratto d'opera (art. 2222 cod. civ.) e, più di preciso, al contratto d'opera intellettuale (art. 2229 cod. civ.).

Le norme di finanza pubblica, tuttavia, fanno consueto riferimento (si rinvia all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 o all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125), nel definire divieti o limitazioni di spesa, ai "*contratti di consulenza*" (spesso affiancati a quelli di studio o di ricerca) o, in altri casi, ai "*contratti conferibili ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165*" (cfr., per esempio, art. 17, comma 30, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 122), norma che disciplina i presupposti e la procedura per il conferimento di incarichi a soggetti terzi mediante contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Appare anche opportuno precisare che alcuni rapporti negoziali, qualificabili, per il diritto civile, come contratti d'opera o di opera intellettuale, sono stati attratti, in punto di procedure

per l'affidamento, alla disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50), che, in esecuzione a specifiche direttive comunitarie, nel delineare l'ambito oggettivo di applicazione, contiene una definizione di "contratto di appalto di servizi" (cfr. art. 3, comma 1, lett. dd), ii) ed ss) del d.lgs. n. 50 del 2016 e, in precedenza, art. 3, commi 3, 6 e 10 del d.lgs. n. 163 del 2006) molto più ampia di quella del codice civile, attraendo anche negozi qualificabili come contratti d'opera o di opera intellettuale (sul punto, si rinvia, per gli aspetti di carattere generale, alle numerose pronunce rese in materia dalla magistratura contabile, fra le quali possono ricordarsi, senza pretesa di esaustività, Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 6/CONTR/2005 del 15 febbraio 2005; Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 6/AUT/2008; Sezione regionale di controllo la Lombardia, deliberazioni n. 355/2012/PAR, n. 51/2013/PAR, n. 236/2013/PAR, n. 178/2014/PAR, n. 162/2016/PAR).


Il confine fra contratto d'opera intellettuale (artt. 2222 e 2229 del codice civile) e contratto d'appalto di servizi (art. 1665 del codice civile) è individuabile, in base al codice civile, nel carattere personale o intellettuale delle prestazioni, nel primo caso, e nella natura imprenditoriale del soggetto esecutore, nel secondo. L'appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d'opera (autonomia rispetto al committente), si differenzia da quest'ultimo in ordine al profilo dell'organizzazione, atteso che l'appaltatore esegua la prestazione con mezzi e personale che fanno ritenere sussistente, assieme al requisito della gestione a proprio rischio, la qualità di imprenditore commerciale (art. 2195 cod. civ.). Il prestatore d'opera, di converso, pur avendo anch'egli l'obbligo di compiere, dietro corrispettivo, un servizio a favore del committente, senza vincolo di subordinazione e con assunzione del relativo rischio, si obbliga ad eseguirlo con lavoro prevalentemente proprio, senza una necessaria organizzazione.

La delimitazione fra contratto d'opera intellettuale e contratto d'appalto di servizi sfuma, come accennato, in sede di applicazione della disciplina, di derivazione comunitaria, sui contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016 e, in precedenza, d.lgs. n. 163 del 2006), che, come noto, impone predeterminate procedure amministrative, ad evidenza pubblica, prodromiche alla stipulazione dei contratti da parte delle pubbliche amministrazioni (o dei soggetti, anche privati, a queste ultime assimilati). Secondo una parte della giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, Latina, sentenza n. 604/2011), infatti, il codice dei contratti pubblici attrae nella nozione di appalto di servizi anche le prestazioni d'opera intellettuale, imponendo di considerare appaltatore non solo chi è tale in base alla nozione civilistica, ma anche il professionista che

partecipa ad una gara pubblica per l'affidamento di un servizio di natura intellettuale. Altra giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2730/2012) valorizza, invece, le differenze fra i due contratti ai fini delle conseguenti ricadute in materia di soggezione al codice dei contratti pubblici. In tale prospettiva, è stato ritenuto elemento qualificante dell'appalto di servizi, oltre alla complessità dell'oggetto, la circostanza che l'affidatario dell'incarico necessiti, per l'espletamento, di apprestare una specifica organizzazione finalizzata a soddisfare i bisogni dell'ente.

Il codice dei contratti pubblici adotta certamente una nozione ampia di appalto di servizi, che comprende, in alcuni casi, anche l'attività del professionista intellettuale. Si tratta di nozione finalizzata ad estendere l'ambito di applicazione oggettivo della disciplina di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 (in aderenza, da ultimo, alle direttive comunitarie del 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE, tese a favorire il confronto concorrenziale fra operatori economici, la libera circolazione di servizi ed il diritto di stabilimento). Tale nozione, come accennato, non si ripercuote, tuttavia, sulle definizioni di contratto di prestazione d'opera, di prestazione d'opera intellettuale o di appalto di servizi delineate dal codice civile, posto che il codice dei contratti pubblici è teso a disciplinare le procedure di affidamento di un'ampia gamma di contratti, che, pur definiti come "appalto", comprendono una serie eterogena di negozi civilistici (per esempio, somministrazione, mandato, trasporto, assicurazione etc., cfr. art. 1, comma 1, lett. dd), ii) ed ss) del d.lgs. n. 50 del 2016).

Di conseguenza, l'eventuale attrazione, in punto di procedure di affidamento, alla disciplina di derivazione comunitaria prescritta in materia di appalti pubblici (oggi dettata dal d.lgs. n. 50 del 2016) non esime, ove si tratti, per il codice civile, di contratti d'opera o di opera intellettuale (ovvero di collaborazione coordinata e continuativa), di seguire le eventuali ulteriori norme legislative riferibili a questi ultimi. Per fare un primo esempio, ove si tratti di contratti di "studio o consulenza", i provvedimenti di conferimento, se di importo superiore agli euro 5.000, vanno inviati alla competente Sezione della Corte dei conti (art. 1, comma 173, della legge n. 266 del 2005). Inoltre, qualora si tratti di contratti d'opera intellettuale, devono seguire la relativa disciplina anche in ordine alla pubblicazione, in cui oneri e profili sanzionatori sono differenziati fra incarichi di consulenza o collaborazione (cfr. artt. 15 e 15-bis d.lgs. n. 33 del 2013) e appalti di servizi (cfr. artt. 23 e 37 d.lgs. n. 33 del 2013). Lo stesso dicasi per la soggezione ad eventuali limiti di spesa, previsti per i contratti qualificabili come consulenze (cfr.



16

art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 e art. 14 del d.l. n. 66 del 2014), ed invece non imposti, al momento, per gli appalti.

Va, infine, sottolineato, a riprova dell'importanza della preventiva corretta qualificazione del rapporto da instaurare, che, a differenza del codice dei contratti pubblici, il legislatore (art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001) richiede espressamente, per gli incarichi di lavoro autonomo, una valutazione della ricorrenza dei presupposti per il conferimento. Ancora, in questo caso, le procedure comparative non prevedono una soglia limite verso il basso, a differenza di quelle di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Gli aggregati di spesa oggetto di limitazione

Sul punto va evidenziato, in primo luogo, come i contratti di collaborazione coordinata e continuativa siano soggetti ad una differente norma limitativa di finanza pubblica, precisamente l'art. 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. La ridetta norma dispone, infatti, che, dal 2011, le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di personale assunto a tempo determinato o con altri contratti c.d. flessibili (fra i quali annovera, espressamente, quelli di collaborazione coordinata e continuativa) nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. In particolare, per gli enti locali, l'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, ha inserito, nel citato comma 28, un ulteriore periodo, in base al quale le limitazioni ivi previste non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La spesa complessiva non può, comunque, essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (sul punto, si rinvia alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 2/2015/QMIG).

Per quanto riguarda, invece, i contratti d'opera e di opera intellettuale (definiti nelle esaminate norme di finanza pubblica, come "*incarichi di consulenza e studio*"), l'art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010 stabilisce che, a decorrere dal 2011, la spesa annua non possa essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009. Circa le concrete modalità applicative della norma, tuttavia, sia in sede consultiva (cfr., per esempio, SRC Liguria deliberazione n. 54/2015/PAR), che di verifica dei rendiconti consuntivi (cfr., per esempio, SRC Lombardia deliberazione n. 379/2013/PRSE), la magistratura contabile ha applicato i principi di diritto affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 139 del 4 giugno 2012, in base ai quali dette disposizioni non impongono al sistema delle autonomie



l'adozione di tagli puntuali alle singole voci di spesa considerate dal legislatore, bensì costituiscono il riferimento per la determinazione dell'ammontare complessivo dell'obiettivo di riduzione, che ciascun ente locale può discrezionalmente rimodulare tra i diversi aggregati oggetto di limitazione. Pertanto, nell'esercizio della propria autonomia, ove vi sia capienza di bilancio, gli enti locali conservano la facoltà anche di mantenere inalterata (o di incrementare) la spesa per consulenze, purché riducano, per percentuali superiori, le altre voci contemplate dalla legge (missioni; formazione; relazioni pubbliche, convegni, etc.).

In seguito, la Sezione delle autonomie di questa Corte, con deliberazione n. 26/2013/QMIG, ha ulteriormente esteso la possibilità di operare compensazioni fra le spese costituenti i c.d. consumi intermedi, ammettendola con riferimento a tutte le norme di finanza pubblica ponenti dei limiti al ridetto aggregato (nell'occasione il problema afferiva all'inclusione, fra le riduzioni passibili di compensazione, dei limiti posti alla spesa per mobili e arredi dall'art. 1, commi 141 e 142, della legge 24 dicembre 2012, n. 228). Il principio è stato poi ripreso dalle Sezioni regionali (si può far rinvio, per esempio, a SRC Sardegna, deliberazione n. 5/2016/PAR).

L'art. 14, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014, convertito con la legge n. 89 del 23 giugno 2014, ha introdotto un diverso limite, che si aggiunge a quelli sopra esaminati. La norma dispone, infatti, che *“le amministrazioni pubbliche..., a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro”*. Analoga limitazione è stata introdotta, dal legislatore, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, precludendone il conferimento *“quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro”* (il comma 4-ter della medesima disposizione, introdotto dalla legge di conversione n. 89 del 2014, consente a regioni ed enti locali di adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi non inferiori).

Costituisce, infine, approdo ormai consolidato della giurisprudenza contabile il principio secondo cui, dal computo delle spese per *“consulenze”* (come dalle altre elencate dall'art. 6 del

decreto-legge n. 78 del 2010 o da ulteriori norme di finanza pubblica), vadano escluse quelle coperte mediante finanziamenti finalizzati o risorse provenienti da altri soggetti, pubblici o privati (cfr., *ex multis*, le deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo per l'Emilia Romagna, n. 233/2014/PAR, per la Lombardia, n. 398/2012/PAR, per il Piemonte, n. 40/2011/PAR). Come affermato, infatti, nella deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 7/CONTR del 7 febbraio 2011, in cui il principio era stato formulato proprio con riferimento alle spese per studi e consulenze, l'obiettivo comune di tali disposizioni finanziarie non è di limitare tout court i servizi e le funzioni realizzate a mezzo di determinate spese, bensì quello di ridurre l'impatto sul bilancio degli enti. Pertanto, ove tale incidenza non sussista o sia neutralizzata da una fonte esterna, la norma limitativa di spesa non trova applicazione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia

accerta


sulla base dell'esame della relazione inviata dal Collegio dei revisori dei conti del Comune di Truccazzano (MI) sul rendiconto consuntivo 2015, nonché della successiva attività istruttoria:

- 1) la quantificazione della quota accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato d'amministrazione al 31 dicembre 2015 in misura non conforme ai parametri indicati nel Principio contabile applicato della contabilità finanziaria, Allegato 4/ al d.lgs. n. 118 del 2011;
- 2) l'integrale, non corretta, reimputazione dei residui passivi, in occasione del riaccertamento straordinario effettuato al 1° gennaio 2015, all'esercizio 2015;
- 3) l'omessa soggezione di alcuni contratti di lavoro autonomo o di opera intellettuale ai limiti di finanza pubblica prescritti per le consulenze

invita

l'Amministrazione comunale di Truccazzano (MI) a


- 1) quantificare, in sede di determinazione del risultato d'amministrazione al 31 dicembre 2017, la quota accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità in aderenza alle prescrizioni del Principio contabile applicato, allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011;
- 2) osservare in modo maggiormente puntuale, nelle prossime operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, le disposizioni poste dall'art. 3 del d.lgs. n. 118 del 2011, come specificate dal paragrafo 9 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011;

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is mostly illegible but appears to be an official seal. The signature is written in a cursive style.


3) adottare gli opportuni provvedimenti per conformare la propria attività ai presupposti normativi per l'affidamento di contratti d'opera professionale e di collaborazione coordinata e continuativa, in particolare osservando la disciplina posta dall'art. 7, commi 6 e seguenti, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché gli eventuali limiti di finanza pubblica posti a tali rapporti.

Dispone la trasmissione della presente pronuncia di accertamento al Sindaco del Comune di Truccazzano, al Presidente del Consiglio comunale ed al Collegio dei revisori dei conti, nonché la pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, sul sito internet dell'Amministrazione.

Il magistrato relatore
(dott. Donato Centrone)



Il Presidente f.f.
(dott. Marcello Degni)



Depositata in segreteria

11 APR 2018

Il Direttore della segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)

